

COMUNE DI SCARMAGNO
Provincia di Torino

- Servizio Tributi -

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 4/10/2012)

I N D I C E

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1: Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2: Presupposto dell'imposta
- Art. 3: Base imponibile
- Art. 4: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 5: Disciplina delle pertinenze
- Art. 6: Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 7: Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 8: Soggetto passivo
- Art. 9: Soggetto attivo
- Art. 10: Esenzioni

Titolo II: Dichiarazioni e versamenti

- Art. 11: Denunce e Dichiarazioni
- Art. 12: Versamenti
- Art. 13: Versamento effettuato da un contitolare
- Art. 14: Rimborsi
- Art. 15: Compensazione
- Art. 16: Misura degli interessi
- Art. 17: Funzionario Responsabile

Titolo III: Accertamento e controlli

- Art. 18: Liquidazione ed accertamento
- Art. 19: Accertamento con adesione
- Art. 20: Riscossione coattiva
- Art. 21: Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale
- Art. 22: Sanzioni
- Art. 23: Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 24: Contenzioso

Titolo IV: Disposizioni finali

- Art. 25: Abrogazioni
- Art. 26: Norme di rinvio
- Art. 27: Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente art. 2, determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

2. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

5. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata;
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

6. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 5

Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 4, comma 4, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 6

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di accertamento dell'ufficio, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 **Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da legge nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 8 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 9 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata ed accertata dal Comune con riferimento a tutte le fattispecie imponibili la cui superficie insiste nel territorio comunale.
2. L'imposta è riscossa dal Comune e dallo Stato nelle misure indicate nell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 10 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di cui all' art. 9, comma 8, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

TITOLO II DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 11 Denunce e Dichiarazioni

1. L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione è previsto nei seguenti casi:

- quando gli immobili sono stati oggetto di atti i cui elementi rilevanti non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Modello Unico Informatico);
- quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
- per comunicare l'acquisto o la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni/esenzioni d'imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari;
- quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. Nei casi sopra indicati il soggetto passivo è tenuto a presentare la denuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nei casi di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

3. Il modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti descritti nel presente articolo, corrisponde al modello approvato con decreto ministeriale, vigente al momento della presentazione della dichiarazione; la compilazione della dichiarazione viene effettuata sulla base delle istruzioni generali approvate annualmente con decreto ministeriale.

4. La presentazione della dichiarazione effettuata entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo, utilizzando modelli diversi da quello previsto dal comma 3, non è sanzionabile; l'ufficio tributi può richiedere la regolarizzazione della dichiarazione inviando il corretto modello e determinando il nuovo termine per la sua presentazione, decorso il quale l'inadempimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Art. 12

Versamenti

1. Le modalità ed i termini di versamento sono previste dalla legge.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 8 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
3. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13

Versamento effettuato da un contitolare

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari.

Art. 14

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, per la sola quota di competenza comunale, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata al successivo articolo 16.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad €. 12,00 per singolo anno d'imposta.
5. Nel caso in cui venga effettuato per errore un versamento al Comune di Scarmagno anziché al Comune di competenza, il contribuente potrà richiedere al Comune di Scarmagno, entro il termine di cui al precedente comma 1, di provvedere direttamente al riversamento delle somme a favore del soggetto attivo. Il Comune di Scarmagno, previo accordo con il Comune interessato, provvederà a riversare la somma dovuta, comprensiva degli interessi di legge determinato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15
Compensazione

1. Il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute a titolo d'imposta entro l'anno corrente, fino a concorrenza.

Art. 16
Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento.

Art. 17
Funzionario Responsabile

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

TITOLO III
ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 18
Liquidazione ed accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.

2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale provvedimento deve indicare, distintamente per ciascun anno, la pretesa tributaria ripartita per imposta, sanzioni e interessi.

- 3.** Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può:
- a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 4.** Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni e interessi risulti inferiore, per ciascuna annualità, ad €. 12,00.

Art. 19 **Accertamento con adesione**

1. All'imposta municipale propria è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 20 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo coattivo.

Art. 21 **Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale**

- 1.** Su richiesta del contribuente può essere concessa, con provvedimento del funzionario responsabile di cui al precedente art. 17, la ripartizione del pagamento delle somme (imposte, sanzioni ed interessi) richieste con avvisi di accertamento, secondo un piano rateale predisposto dal competente ufficio comunale.
- 2.** Possono beneficiare del pagamento rateale dell'imposta:
- a) le persone giuridiche per importi superiori ad €. 10.000,00;
 - b) le persone fisiche per importi superiori ad €. 5.000,00.
- 3.** A prescindere dall'importo delle somme dovute, potrà sempre beneficiare del pagamento rateale dell'imposta la persona fisica che si trova in particolari condizioni di disagio economico-sociale, ovvero:
- a) componente di nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad €. 10.000,00;
 - b) componente di nucleo familiare assistito in via continuativa dal Comune. La sopraindicata circostanza dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata da Assistente Sociale.
- 4.** La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- a) ripartizione della somma in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore (max 12 rate);
 - b) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c) applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di notifica dell'atto impositivo in caso contrario;
 - d) possibilità, per il soggetto interessato, in ogni momento, di estinguere il debito residuo

- in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito;
- e) nei casi di ammontare superiore ad €. 15.000,00, prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria;
 - f) decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata e pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 - g) riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito;
 - h) preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
5. Il contribuente dovrà esibire all'ufficio tributi del comune, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

Art. 22 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale.

Art. 23 Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 24 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo coattivo ovvero l'ingiunzione fiscale, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 26
Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite dal presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2012**.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4/10/2012 con atto n. 17;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 07/11/2012 al 21/11/2012;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per ulteriori 15 gg. consecutivi dal 22/11/2012 al 06/12/2012;
- 4) E' entrato in vigore il **1° gennaio 2012**.